

Linee guida approvate dal CdA del 05/06/2013 Deliberazione n.197

(https://www.unipi.it/ateneo/governo/organi/attivita/cda/2012/Seduta-del10/Indice-delle-delibere.htm_cvt.htm)

Allegato A

"Linee Guida per le strutture dell'Università di Pisa che sono soggetti ospitanti di tirocini formativi e di orientamento non curriculari"

I Dipartimenti, i Sistemi, i Centri e le strutture dell'Amministrazione dell'Università di Pisa possono essere soggetti ospitanti di tirocini formativi e di orientamento non curriculari. Per l'attivazione e la gestione di un tirocinio non curriculare che si svolge presso l'Ateneo devono essere seguite le seguenti linee-guida.

Sono da intendersi "tirocini non curriculari" i tirocini finalizzati ad agevolare le scelte professionali e l'occupazione dei giovani nel percorso di transizione fra studio e lavoro attraverso una formazione professionalizzante.

Tirocinanti

Possono essere tirocinanti ospitati dall'Università di Pisa nelle proprie strutture:

- A. laureati da non più di 12 mesi il cui ente promotore è l'Università di Pisa.
- B. laureati da non più di 12 mesi il cui ente promotore è un altro Ateneo.
- C. soggetti maggiorenni il cui ente promotore può essere ente pubblico o privato autorizzati dalla normativa regionale e nazionale vigente.

Documenti necessari per l'attivazione del tirocinio

I tirocini possono essere attivati previa stipula di accordo formale (convenzione) con l'ente promotore, salvo il caso previsto alla lettera A) per il quale gli aspetti della convenzione, riferiti agli obblighi e diritti dei soggetti coinvolti, sono contenuti in una dichiarazione di intenti sottoscritta dal Direttore/Dirigente della struttura ospitante e dal Rettore.

Il tirocinio prevede inoltre un progetto formativo sottoscritto dal tutor del soggetto ospitante, da quello del soggetto promotore e dal tirocinante.

Durata

La durata del tirocinio va da un minimo di due mesi ad un massimo di sei mesi.

Per i disabili, di cui all'art. 1 comma 1 della L. n. 68/99, la durata complessiva del tirocinio può arrivare fino a ventiquattro mesi, mentre per i soggetti svantaggiati, ai sensi della legge n. 381/91, non può essere superiore a dodici mesi.

La durata del tirocinio è diversificata a seconda delle competenze da acquisire e gli obiettivi di apprendimento.

La durata del tirocinio si intende comprensiva delle eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione per maternità o malattia lunga, intendendosi per tale quella che si protrae per una durata pari o superiore ad un terzo del tirocinio. Il periodo di sospensione, in tali casi, non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Pagamento indennità

Le strutture dell'Università di Pisa nelle quali si svolge il tirocinio devono corrispondere allo stesso un'indennità pari a 500 euro lordi mensili. Dal punto di vista fiscale l'indennità corrisposta è considerata quale reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (art.50 del D.P. R. n. 917/1986 T.U.I.R.).

Per il pagamento della predetta indennità l'Università di Pisa dovrà destinare entrate proprie derivanti da terzi.

Individuazione del tirocinante

Ciascuna struttura universitaria che intenda ospitare un tirocinante, dopo aver individuato un progetto formativo di massima nel quale siano indicati i contenuti e gli obiettivi formativi, ne dà avviso pubblico tramite il sito web dell'Ateneo, specificando eventualmente la laurea richiesta per l'ammissione allo stesso. Tale avviso è finalizzato a raccogliere, entro un termine non inferiore a quindici giorni, le candidature dei laureati fra i quali sarà individuato il tirocinante.

L'individuazione del tirocinante avviene tramite l'esame del curriculum degli studi universitari compiuti.

La selezione sarà effettuata sulla base di criteri oggettivi stabiliti da un'apposita commissione, individuata formalmente dalla struttura ospitante e formata da personale universitario con professionalità attinente ai contenuti formativi del progetto.

Il progetto formativo, relativo ad un tirocinio che si svolge presso un dipartimento deve essere approvato da parte del proprio Consiglio prima che ne sia data evidenza pubblica nelle forme suddette.

Nel caso in cui in base agli accordi con enti promotori diversi dall'Università di Pisa, non sia possibile seguire le predette procedure, si potrà derogare alle stesse purché sia garantita trasparenza ed oggettività nella scelta del tirocinante.

Limiti nell'impiego del tirocinante

Le strutture dell'Università che ospitano il tirocinio sono tenute a:

1. rispettare e a far rispettare il progetto formativo concordato in tutti gli aspetti con il soggetto promotore e con il tirocinante anche attraverso la figura del tutor a ciò preposto;
2. non utilizzare il tirocinio per sostituire i contratti a termine nei periodi di picco delle attività e per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari alla propria organizzazione;
3. rispettare i limiti proporzionali fra numero di dipendenti a tempo indeterminato ed il numero dei tirocinanti definiti dall'art 86 nonies del D.P.G.R. n 47/R/2003 come modificato dal Regolamento regionale 22 marzo 2012 n.11/R.
4. non realizzare più di un tirocinio con lo stesso tirocinante;
5. rispettare gli impegni assunti, in qualità di soggetto ospitante, previsti nella convenzione sottoscritta alla quale fa riferimento il tirocinio.

Coperture assicurative e norme di sicurezza

Nel caso che il promotore del tirocinante sia un soggetto pubblico, le coperture assicurative contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e per la responsabilità civile verso i terzi sono a carico della struttura universitaria che ospita il tirocinante, rispettivamente con posizione INAIL 3140 e la specifica polizza di Ateneo.

Nel caso che l'ente promotore sia un soggetto privato le predette coperture assicurative sono a suo carico.

L'Università di Pisa assicura, in ogni caso, il tirocinante anche contro gli infortuni tramite propria polizza.

Le coperture assicurative comprendono anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell'azienda, ma rientranti nel progetto formativo.

La sede ospitante garantisce al tirocinante le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia.

Comunicazioni obbligatorie

Le strutture dell'Università di Pisa che ospitano il tirocinio, dovranno adempiere alla comunicazione obbligatoria al Centro per l'impiego per via telematica nei tempi e nei modi previsti dalla legge (art. 9-bis comma 2 della legge n.608/96 come modificata dalla legge n.296/2006).